

## Forum di Astrid

### Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali

di Alessandro Pace

*Primo quesito: le disposizioni del decreto salva-liste possono essere considerate meramente interpretative?*

No. E' sufficiente giustapporre le disposizioni del decreto legge 5 marzo 2010, n. 29 con quelle della legge 17 febbraio 1968, n. 168 che il c.d. decreto legge salva-liste assume di interpretare autenticamente, per rilevare, con estrema facilità, che le disposizioni finora vigenti sono state radicalmente innovate. Conseguentemente la natura formalmente interpretativa del decreto legge costituisce una mera lustra per nascondere la natura innovativa di tale decreto, immediatamente operativo sui giudizi in corso.

A parte ciò, il dato che esclude indiscutibilmente la natura interpretativa del decreto legge in questione è che non vi era, né vi è mai stato, un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione da dare alle disposizioni della legge n. 168 del 1968. Il che comprova la falsità dei presupposti sulla base dei quali il Governo si è mosso.

Trattandosi di disposizione innovativa, essa non può spiegare effetti retroattivi in ordine a fatti già posti in essere. Tanto più non può incidere su giudizi pendenti. E' infatti evidente che, così facendo, il decreto legge c.d. salva-liste, oltre a pregiudicare i valori sottesi agli artt. 3, 48 e 49 Cost. - e cioè il diritto al pari trattamento elettorale delle liste in competizione -, incide anche sull'art. 24 Cost. pregiudicando il diritto di azione e di difesa dei candidati delle liste controinteressate. Il che è ulteriormente aggravato dal terzo comma dell'art. 1, con norme che sembrerebbero prendere in considerazione solo l'interesse di chi ha interesse all'ammissione della lista e/o all'annullamento della decisione di eliminazione della lista.

*Secondo quesito: il divieto di decreti-legge in materia elettorale (legge 400) vale anche per norme interpretative o no?*

In linea di principio no, se il decreto legge pretendesse di risolvere effettivamente un contrasto interpretativo. Questo però, come abbiamo visto, non è il caso del d.l. 5 marzo 2010, n. 29.

*Terzo quesito: è il caso di introdurre de jure condendo una disciplina "garantista" delle modifiche alle leggi elettorali?*

No, perché tale disciplina "garantista" è già presente nell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - allorché si afferma che il decreto legge non può «provvedere nelle materie indicate nell'art. 72, comma quarto, della Costituzione» -, che però è generalmente disatteso con il pretesto, solo in parte vero, che si tratterebbe di una legge ordinaria.

In un vecchio scritto (I ridotti limiti della potestà normativa del Governo, in Giur. cost., 1988, parte II, 1489 ss., spec. 1491), ho invece avuto modo di sostenere che mentre talune disposizioni dell'art. 15 della legge n. 400 sono "integrative" dell'art. 77 Cost., e quindi hanno soltanto la forza di legge ordinaria, altre, come appunto il divieto di decreti legge in materia elettorale, sono "esecutive" dell'art. 77 Cost. Conseguentemente violare l'art. 15 della legge n. 400 equivale a violare l'art. 77 Cost.

Sottolineavo allora, e ribadisco oggi, che «l'esclusione della "materia elettorale" potrebbe essere argomentata sulla base della (...) distinzione (implicita nell'art. 77) fra il "disporre" e il "provvedere" (con la conseguenza che la materia elettorale, necessitando di una disciplina generale, esulerebbe ex art. 77 Cost. dal contenuto meramente provvedimentale del decreto legge». In altre parole, se il decreto legge è utilizzato per "provvedere" - come appunto è accaduto nella specie, posto che il dichiarato obiettivo del decreto legge n. 29 del 2010 è la discutibilissima tutela del diritto di elettorato attivo e passivo di una sola parte politica -, è ovvio che esso non dispone in via generale ed astratta (ciò che invece dovrebbe contraddistinguere le leggi elettorali che dovrebbero essere approvate "a bocce ferme", e non nel corso del gioco).

Ne consegue che, allo stato, una disciplina garantista davvero efficace (qualora tali argomenti non siano ritenuti sufficienti) non potrebbe essere che quella adottata con una legge costituzionale integrativa dell'attuale art. 77.

*Quarto quesito: trattandosi del procedimento per le elezioni dei Consigli regionali, rientrano le disposizioni del decreto-legge nella competenza attualmente attribuita al legislatore statale?*

No. Sul sistema di elezione dei Consigli regionali è competente il legislatore regionale. Ciò è previsto dall'art. 122 comma 1 Cost. ed è stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale, tra cui nella recente sentenza n. 68 del 2010. Il legislatore statale ha invece competenza esclusiva in materia di legislazione elettorale dei comuni, delle province e delle città metropolitane [art. 117 comma 2 lett. f) Cost.].

*Quinto quesito: in materia divenuta di legislazione concorrente, la legge statale dispone comunque del potere di interpretare autenticamente norme non di principio già dettate dallo stesso legislatore statale?*

Sì. Il legislatore statale ha bensì il potere di interpretare autenticamente le norme di principio. Nella specie, però, non si tratta di interpretazione autentica, ma di un provvedimento innovativo con effetti immediatamente operativi sui giudizi in corso, per di più al dichiarato intento di favorire una sola delle parti in competizione.